



UNIONE DEI COMUNI DEL MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 18/06/2015

INDICE	
TITOLO I: FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	5
Art. 2 – Potestà regolamentare	10
Art. 3 – Definizioni	11
Art. 4 – I Rifiuti Urbani	17
Art. 5 - rifiuti pericolosi	18
Art. 6 – Campo di esclusione del presente regolamento	18
TITOLO II: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	19
CAPO I – Descrizione generale della raccolta rifiuti urbani	19
Art. 7 – Raccolta dei RU	19
Art. 8 – Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati	21
CAPO II – La raccolta domiciliare o “porta a porta”	21
Art. 9 – Organizzazione del servizio	21
Art. 10 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi	21
Art. 11 – Posizionamento dei contenitori su aree private	22
Art. 12 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori	23
Art. 13 – Assegnazione delle attrezzature alle utenze e gestione delle variazioni	24
Art. 14 – Esposizione delle attrezzature per la raccolta domiciliare	24
Art. 15 – furto e danneggiamento delle attrezzature	25
CAPO III – La raccolta di prossimità e stradale	25
Art. 16 – Organizzazione del servizio e modalità di conferimento	25
CAPO IV – La raccolta dei rifiuti su chiamata	27
Art. 17 – Raccolta su chiamata	27
CAPO V – Le giornate ecologiche	27
Art.18 – Finalità	27
Art.19 – Requisiti generali	27
CAPO VI – Centro comunale di raccolta	28
Art. 20 – Definizione e Finalità	28
Art. 21 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta	28
Art. 22 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta e di accesso	29
Art. 23 – Modalità del conferimento	31
Art. 24 – Casi particolari di accesso	32
Art. 25 – Sistemi di pesatura ed identificazione utente	33
TITOLO III – CRITERI ORGANIZZATIVI DELLE RACCOLTE DELLE	33
VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE	33
CAPO I – Rifiuti non pericolosi urbani e speciali assimilati a quelli urbani	33
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali	33
Art. 27 – Raccolta congiunta dei rifiuti di carta e di cartone	34
Art. 28 – Raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche	35
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti e degli imballaggi in plastica	35
Art. 30 – Raccolta congiunta dei rifiuti e degli imballaggi in vetro e metallo	36
Art.31 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica	36
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali	37
Art. 33 – Divieti riferiti agli imballaggi	37

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti	38
Art. 35 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	38
Art. 36 - Rifiuti inerti	39
Art. 37 - Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani	39
Art. 38 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli	40
CAPO II - Rifiuti Urbani pericolosi	41
Art. 39 - Raccolta di pile e farmaci scaduti	41
Art. 40 - Altri rifiuti urbani pericolosi	41
CAPO III - Gestione di categorie particolari di rifiuti	41
Art. 41 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE	41
Art. 42 - Rifiuti sanitari	45
Art. 43 - Altre categorie particolari di rifiuti	46
TITOLO IV - SERVIZI DI IGIENE URBANA	47
Art. 44 - Servizi di disinfezione e derattizzazione	47
Art. 44.1 - Servizi di disinfezione	47
Art. 44.2 - Servizi di derattizzazione	48
Art. 45 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	49
Art. 46 - Manifestazioni pubbliche	50
Art. 47 - Mercati	50
Art. 48 - Carico e scarico di merci e materiali	50
Art. 49 - Pulizia dei pozzetti stradali	50
Art. 50 - Pulizia dei terreni non edificati dei fabbricati ed aree scoperte e dei terreni agricoli	51
Art. 51 - Disposizioni diverse	52
Art. 52 - Altri servizi di pulizia	53
Art. 53 - Sgombero della neve	54
CAPO I - Compostaggio domestico	54
Art. 54 - Compostaggio domestico	54
Art. 55 - Il compostaggio domestico nel territorio dell' Unione	54
Art. 56 - Albo Compostatori	54
Art. 57 - Iscrizione all' Albo Compostatori	55
Art. 58 - Utenti aventi diritto	55
Art. 59 - Finalità del compostaggio domestico	55
Art. 60 - Rifiuti compostabili	55
Art. 61 - Rifiuti non compostabili	56
Art. 62 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini	56
Art. 63 - Riduzione tributaria	57
Art. 64 - Altre facilitazioni	57
Art. 65 - Controlli, cancellazione d'ufficio dell'Albo dei compostatori	58
Art. 66 - Variazioni	58
Art. 67 - Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori	58
Art. 68 - Recesso dall' Albo compostatori	59
Art. 69 - Decadenza dalla riduzione tributaria	59
Art. 70 - Organizzazione dell' Albo	59
CAPO II - Altre forme di gestione del rifiuto organico	59
Art. 71 - Compostaggio collettivo e di mense	59

Art.72 - Trituratori domestici	60
TITOLO VI: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	60
Art. 73 - Criteri generali dell'assimilazione	60
Art. 74 - Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali urbani	64
Art.75 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	64
TITOLO VII: DIVIETI E APPARATO SANZIONATORIO	64
Art. 76 - Controlli sulle violazioni	64
Art. 77 - Divieti e Sanzioni	64
TITOLO VIII: INFORMAZIONE ALL'UTENZA	70
Art. 78 - Carta dei servizi	70
Art. 79 - Le campagne di comunicazione	71
TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI	71
Art. 80 - Rinvio normativo	71
Art. 81 - Abrogazione	71
Art. 82 - Entrata in vigore	71

TITOLO I: FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Nel rispetto dei principi della normativa amministrativa e della tutela ambientale, il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come sancito dal comma 2 dell'art. 198 "Competenze dei Comuni" del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. Altresi sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto mediante le disposizioni della legislazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati devono avere come oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, e devono essere erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

3. L'Unione dei Comuni del Medaniene eroga i servizi di gestione dei rifiuti urbani ai cittadini dei Comuni aderenti al servizio in forma associata.

4. Per conseguire le finalità del presente regolamento e della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii le Amministrazioni comunali aderenti al servizio trasferiscono i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione di rifiuti alla Unione dei Comuni del Medaniene, la quale può adottare ogni opportuna azione ed avvalersi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali di soggetti pubblici o privati.

5. Ai fini del rispetto dei contenuti del presente regolamento le Amministrazioni comunali aderenti applicheranno le sanzioni amministrative riportate nell'apparato sanzionatorio di cui al Titolo VII del presente regolamento.

6. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquinava paga". A tale fine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. n° 195 del 19 agosto 2005.

7. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

8. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia di cui al comma 1 dell'art. 179 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento.

9. Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, qualora apposto atto di un Ente sovraordinato o dispositivo di legge non obblighi i Comuni a conferire presso un determinato impianto, gli uffici competenti devono provvedere all'individuazione degli impianti idonei di conferimento più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati. In merito al solo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti resta salvo quanto sancito al comma 3 dell'art. 182 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.

10. La gerarchia di cui al comma 8 stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto di tale gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

11. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 8 del presente articolo qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

12. Le Amministrazioni Comunali aderenti al servizio perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 8 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

13. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti i Comuni aderenti al servizio, per le loro competenze sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniense:

- a) promuovono strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) prevedono clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) promuovono gli accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

14. I Comuni aderenti attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniense promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto e di quanto riportato nei decreti attuativi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 180 bis del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii saranno emanati decreti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle:

- a) ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto
- b) modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati sopra citati, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

15. I Comuni attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniense organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea sulla totalità dei territori comunali;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

16. Per facilitare o migliorare il recupero, i Comuni aderenti al servizio RU promuovono attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniense la raccolta separata dei rifiuti urbani ed assimilati, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

17. Ai sensi del comma 5 dell'art. 181 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, fatti salvi i principi di economicità e fattibilità tecnica, la prossimità agli impianti di recupero.

18. Ai sensi del comma 5 dell'art. 181 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

19. Spetta alla Giunta unionale, quale organo di indirizzo politico, la decisione della cessione dei contributi per la gestione degli imballaggi messi a disposizione ai Comuni dal CONAI al soggetto gestore del contratto di servizi a fronte di un abbattimento dei costi del servizio o di servizi aggiuntivi.

20. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono obbligate a conferire i rifiuti secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal servizio pubblico erogato nel quartiere dell'utenza stessa.

21. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità a quanto riportato nel presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 188 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatori di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

- r) **"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiagati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto legislativo n°152/2006 e ss.m.ii riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) **"rigenerazione degli oli usati"**: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) **"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. n°152/2006 e ss.m.ii riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) **"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs n°152/2006 e ss.m.ii, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) **"deposito temporaneo"**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
 - cc) **"compost di qualità"**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
 - dd) **"gestione integrata dei rifiuti"**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - ee) **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - ff) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs 152/2006 e ss.m.ii;
 - gg) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - hh) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del dlgs 152/2006 e ss.m.ii e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - ii) **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. (1) (2)
 - jj) **"cessazione di rifiuto"**: si rimanda all'art.185 del D.Lgs 152/2006 e ss.m.ii.
 - kk) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
2. Ai fini dell'applicazione della Gestione degli imballaggi si intende per:
- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurarne la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- f) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera e), esclusi i residui della produzione;
- g) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso, tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiiegato;
- l) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del d.lgs n°152/2006 e ss.mm.ii;
- n) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

- p) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- q) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori, di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) **pubbliche amministrazioni e gestori**: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii o loro concessionari;
- u) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) **accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
- aa) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) **ripresa**: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) **imballaggio usato**: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

3. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- "Conferimento"**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore;
- "utenze domestiche"**: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione;
- "utenze non domestiche"**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, individuate dalla classificazione descritta nel DPR 158/99;
- "utenza singola"**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

22. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 7 del presente regolamento.

23. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

24. I Comuni aderenti attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniene provvedono ad incentivare il riutilizzo nelle opere pubbliche dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e delle terre e rocce da scavo (CER 17 05 04) ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art. 181 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii, e secondo quanto riportato nel D.M. 203/2003 e la circolare del Min Amb del 15 luglio 2005.

25. I Comuni aderenti promuovono attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniene la pratica del Green Public Procurement (GPP) sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

26. I Comuni aderenti attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniene promuovono ed incentivano l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

27. I Comuni aderenti attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniene incentivano l'utilizzo di materiali riciclati e di mezzi a basso impatto ambientale per lo svolgimento dei servizi da includere nel contratto dei servizi di gestione rifiuti e di igiene urbana.

28. I Comuni aderenti si riservano di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana.

29. I Comuni aderenti al servizio RU, anche a fronte degli obiettivi di cui all'art.5 del D.Lgs n°36/2003 in merito alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, incentivano attraverso l'Unione dei Comuni del Medaniene nell'ambito della propria competenze e delle risorse disponibili:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

30. Ai sensi del comma 5 dell'art. 193 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii le disposizioni in merito all'obbligo del formulario di trasporto di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi al centro comunale di raccolta. Qualora il gestore del servizio pubblico non adempia all'obbligo del formulario di identificazione rifiuto durante la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dovrà comunque provvedere ad adottare un metodo di tracciabilità dei rifiuti urbani dalla detenzione al conferimento degli stessi in impianti autorizzati tale da permettere all'Ufficio competente gli adempimenti di cui all'art. 189 comma 3 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

31. Al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate i commercianti devono attenersi alle disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci descritte nell'art.2 del Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" e nel regolamento Decreto ministeriale 18 marzo 2013 "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci".

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. Con il presente regolamento Unionale si vuole disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel rispetto dei principi di cui all'art.1 del presente atto in coerenza con la pianificazione regionale e l'indirizzo provinciale, e in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviari al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri della legislazione vigente.

2. il presente regolamento Unionale sarà adeguato ai piani d'ambito quando tali strumenti di pianificazione entreranno in vigore;

- c) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati nei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **"rifiuto organico"**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **"autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **"produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) **"produttore del prodotto"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **"commerciantе"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) **"intermediario"**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) **"prevenzione"**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) **"gestione"**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse, marciolate e piene, anche ove frammiti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) **"raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiagati senza altro pretrattamento;

3. ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, i Sindaci dei Comuni aderenti al servizio possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

4. Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 i Sindaci dispongono con ordinanza le operazioni necessarie per accertare, in contraddittorio con i soggetti interessati, l'eventuale reato di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e/o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre con tale ordinanza i Sindaci stabiliscono il termine entro cui provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Decorso tale termine il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

5. Il presente Regolamento è emanato dall'Unione dei Comuni Medaniense che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi, e recepitо automaticamente senza necessità di ulteriori atti dai Comuni che hanno aderito al servizio in virtù della delega conferita all'Unione.

6. Ai sensi del comma 3 bis della Legge Regionale n°27/1998 e s.m.i i Sindaci con proprio provvedimento possono conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento Unionale relative alle modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta. Tale provvedimento è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un idoneo corso di formazione. I verbali redatti da tali dipendenti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali e nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, si intende per:

- a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii;

"utenze condominiali": utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

"utenze": colui che usufruisce di un bene o di un servizio inerente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e servizi di igiene urbana a seguito del pagamento della Tassa/Tariffa;

"Aree di uso pubblico": le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;

"Aree pubbliche esterne": le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;

"Raccolta domiciliare": raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utenza o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;

"Raccolta stradale": raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;

"Raccolta di prossimità": raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore ed assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;

"Raccolta su chiamata": la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

"Giornata ecologica": giornata in cui viene allestito un sito temporaneo delimitato su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto";

"Compostaggio domestico": auto compostaggio come definito dall'art.3 comma1 lett. e) del presente regolamento;

"Compostaggio collettivo e di mensa": Auto compostaggio da parte di cittadini o utenze produttrici di notevole quantità di frazione organica tramite l'utilizzo di appositi macchinari autorizzati dove i cittadini o i gestori delle mense conferiscono la frazione organica da loro prodotta.

Art. 4 – I Rifiuti Urbani

1. Sono rifiuti urbani e sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le disposizioni del Titolo

VI del presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. ai sensi dell'art.214-bis del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii. le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituiscono detenzione di rifiuto.

3. ai sensi del comma 4 dell'art. 266 del D.Lgs n°152/2006 "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Art. 5 - rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii. Nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii. è riportato l'elenco dei rifiuti compresi i pericolosi tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

2. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

3. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii. e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

4. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi se non autorizzata nelle modalità riportate al comma 2 dell'art.187 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Campo di esclusione del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell'articolo 185 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ai rifiuti speciali come definiti al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO II: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

CAPITOLO I - Descrizione generale della raccolta rifiuti urbani

Art. 7 - Raccolta dei RU

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo VI, è espletato nell'intero territorio dei Comuni aderenti al servizio secondo i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. L'Unione dei Comuni Medaniense provvederà a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 181 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.
3. L'Unione dei Comuni Medaniense tramite contratti di servizi provvede a realizzare la raccolta differenziata, anche tramite i centri comunali di raccolta disponibili sul territorio, di almeno le seguenti frazioni merceologiche: carta e cartone, imballaggi in carta, imballaggi in metallo, imballaggi in plastica, rifiuti organici, imballaggi in vetro, imballaggi in legno, ingombranti, RAEE, pile e farmaci scaduti, oli minerali e vegetali.
4. In merito alla raccolta della frazione organica, laddove avviata, i Comuni aderenti al servizio si avvalgono di contenitori a svuotamento o di sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
5. Il presente titolo II è stato diviso in Capi secondo le seguenti modalità di raccolta:
 - A. raccolta domiciliare o "porta a porta";
 - B. raccolta con contenitori di prossimità e stradale;
 - C. raccolta dei rifiuti su chiamata;
 - D. le giornate ecologiche;
 - E. conferimento dei rifiuti al Centro Comunale di raccolta.
6. Nel contratto del servizio di igiene urbana deve essere riportata apposita cartografia con la descrizione delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati riportate al comma 5 del presente articolo, inoltre devono essere descritte nel dettaglio sia le modalità di espletamento della raccolta dei rifiuti su chiamata che gli orari di apertura del centro comunale di raccolta.
7. Per ogni modalità di raccolta riportata nel comma 5 del presente articolo il contratto dei servizi deve stabilire:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
8. La raccolta differenziata dei RU ed assimilati è organizzata in tutto il territorio comunale, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi-materiale), tramite i sistemi di raccolta riportati nel comma 5 del presente articolo, con le modalità successivamente descritte.
9. Il dimensionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati contenuto nel contratto di servizi deve essere predisposto secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, inoltre si deve prevedere, in funzione dell'urbanistica del territorio comunale, una organizzazione delle frequenze di raccolta congrue al fine di permettere il decoro urbano e la tutela dell'igiene.
10. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, in particolare quelli depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:
 - evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura colica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
 - i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio;
 - i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
11. Inoltre le attrezzature di cui al comma 10 devono essere conformi alla norma UNI EN 840 e predisposti di segnalatica ad alta visibilità a norma di legge.

Art. 8 – Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito con mezzi idonei appositamente autorizzati al trasporto dei rifiuti ai sensi della normativa in materia e adatti a garantire la sicurezza sulla strada.
2. L'Ufficio competente dovrà verificare sia le autorizzazioni di ogni mezzo di trasporto sia quelle degli impianti di destinazione dei rifiuti.
3. Nel caso in cui non venga ceduta la delega alla riscossione dei contributi relativi all'accordo ANCI-CONAI al soggetto gestore del servizio i rifiuti da imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006 devono essere inviati agli impianti atti a garantire i corrispettivi dell'accordo ANCI-CONAI.

CAPITOLO II – La raccolta domiciliare o “porta a porta”

Art. 9 – Organizzazione del servizio

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza produttrice di rifiuti urbani ed assimilati, singola o condominiale, di attrezzature per la raccolta di volume variabile destinate al conferimento separato dei rifiuti, in funzione degli spazi interni di posizionamento ed esterni di esposizione.
2. Il Contratto di servizi deve contenere:
 - le frazioni merceologiche che verranno raccolte domiciliariamente secondo i principi precedentemente esposti;
 - i metodi di comunicazione delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta alle utenze del territorio comunale al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VII del presente regolamento in caso di mancato rispetto delle regole;
 - orari di raccolta conformi con il rispetto del decoro urbano e dell'inquinamento acustico;
 - la tipologia di sacchi, mastelli e contenitori coerenti sia con il decoro urbano, sia con le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, sia con la produzione del rifiuto dell'utenza;
 - le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
 - le frequenze di lavaggio e/o igienizzazione dei contenitori carrellati di capienza superiore o uguale ai 120 lt.

Art. 10 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi

1. Oltre alle caratteristiche delle attrezzature di raccolta riportate nell'art. 7 ai fini della raccolta domiciliare si hanno le seguenti indicazioni:

- tutti i contenitori devono essere predisposti di codice a barre, o altro strumento di identificazione, al fine di assegnare ad ogni utenza gli specifici contenitori;
 - sui mastelli e contenitori da esposizione deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre e deve essere presente uno spazio per l'inserimento da parte dell'utente della via ed il numero civico.
 - i mastelli/contenitori da esposizione per la frazione umida devono essere dotati di sistema di chiusura antitrascinamento.
 - i contenitori carrellati per l'esposizione della frazione umida per le utenze non domestiche devono essere possibilmente provvisti di pedale per l'apertura e di coperchio con biofiltro adatto per l'abbattimento dei cattivi odori.
 - I sacchi in materiale compostabile per la raccolta della frazione organica devono essere certificati a norma UNI EN 13432-2002 con logo dell'Unione e scritta “*COMUNE DI* ...”
 - Laddove attivata la raccolta a “sacchi” per gli imballaggi in plastica essi devono essere in HDPE con spessore minimo 22 micron (70 lt / 110 lt) con logo dell'Unione e scritta “*COMUNE DI* ...”
 - I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali recano un codice identificativo alfanumerico e sono dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.
 - Laddove attivata la raccolta a “sacchi” per la frazione secca residua essi devono permettere l'identificazione dell'utenza e devono riportare il logo dell'Unione e scritta “*COMUNE DI* ...”
2. I sacchi devono avere le stesse caratteristiche imposte alla commercializzazione per asporto merci richiamate nel comma 31 dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 11 – Posizionamento dei contenitori su aree private

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree pubbliche.
3. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso

pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di esposizione su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4. L'esposizione del contenitore da parte dell'utenza deve avvenire con coperchio chiuso e con attivazione del sistema antirandagismo se previsto dall'attrezzatura assegnata.

4. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di posizionamento dei contenitori, pur avendo previsto una eventuale riduzione della volumetria e un aumento della frequenza di svuotamento, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. A tale scopo i contenitori possibilmente devono essere dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *servitura gravimetrica*).

Art. 12 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori

1. Le modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere specificatamente descritte e regolamentate dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.

2. Le Frequenze di raccolta delle varie frazioni merceologiche e di lavaggio dei contenitori devono essere richieste al soggetto gestore tenendo in considerazione i criteri di cui al punto 6 dell'art. 1 del presente regolamento;

3. Il lavaggio e/o l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto e comunque con l'obiettivo di non creare situazioni di diffusione di cattivi odori.

4. Il Contratto di appalto deve prevedere almeno il lavaggio dei contenitori carrellati per la raccolta della frazione secca residua ed organica.

5. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e/o di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti.

Art. 13 – Assegnazione delle attrezzature alle utenze e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso e a provvedere alla custodia dei contenitori assegnati secondo la dovuta diligenza, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Amministrazione.

Art. 14 – Esposizione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del soggetto gestore, i contenitori/mastelli/sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il soggetto gestore del servizio e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento.

9. del ritiro dei contenitori, rilasciando una specifica manleva per eventuali danni durante l'esecuzione del servizio.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 15 – furto e danneggiamento delle attrezzature

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione il furto dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi della apposita modulistica reperibile nel sito web istituzionale, nel centro di raccolta ed all'Ufficio competente.

2. Ove avvenga il furto o il danneggiamento non imputabile al detentore, la sostituzione è effettuata a carico dell'Amministrazione per un numero massimo di quattro contenitori all'anno.

CAPITOLO III – La raccolta di prossimità e stradale

Art. 16 – Organizzazione del servizio e modalità di conferimento

1. Al fine di garantire un adeguato svuotamento dei cassonetti stradali le utenze sono tenute a conferire i rifiuti indifferenziati in sacchi ben chiusi. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti indifferenziati negli appositi contenitori della raccolta stradale esclusivamente dal tramonto all'alba dei giorni feriali. È fatto divieto di conferire i rifiuti durante le ore diurne nei giorni festivi e dall'alba del sabato al tramonto della domenica.

2. Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di cui al presente capo vale quanto riportato nel punto 10 dell'art. 7 del presente Regolamento.

3. Ai fini della raccolta di prossimità e della raccolta stradale i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle seguenti condizioni:

- I contenitori devono essere posizionati, ove tecnicamente possibile, su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
- Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori vengono posizionati in base ad uno specifico piano, in riferimento al quale il soggetto gestore predispone, d'intesa con l'Amministrazione, il piano di posizionamento dei contenitori di prossimità e stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed i suoi periodici aggiornamenti in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.

Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta dell'Amministrazione.

5. Ove tecnicamente possibile i contenitori devono essere sistemati su suolo pubblico entro un raggio di 500 metri calcolati dall'accesso della proprietà privata sulla infrastruttura pubblica.

6. Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori vale quanto riportato nell'art. 12 del presente Regolamento.

7. Per l'assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell'art. 13 del presente Regolamento.

8. Per lo smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta di prossimità, vale quanto riportato nell'art. 15 del presente Regolamento.

9. La raccolta di prossimità è organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi causa forte dispersione abitativa di alcune utenze del territorio comunale, oppure laddove si verifici l'impossibilità tecnica ad effettuare la raccolta domiciliare.

10. La raccolta di prossimità è organizzata mediante l'assegnazione ad un gruppo di utenze domestiche ben precise di attrezzature, di volume variabile e dotate di apposito sistema di chiusura o di area protetta, che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio. Dovrà essere garantita la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli. Per le utenze che aderiscono al compostaggio domestico non verrà effettuata la raccolta della frazione umida.

11. Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso, oppure per la sola raccolta stradale, immerterli nel successivo cassonetto stradale più vicino qualora il primo risultasse già colmo. L'esposizione del contenitore da parte dell'utenza deve avvenire con coperchio chiuso e con attivazione del sistema antirandagismo se previsto dall'attrezzatura assegnata.

CAPOLV – La raccolta dei rifiuti su chiamata

Art. 17 – Raccolta su chiamata

1. L'Unione organizza attraverso un servizio su chiamata la raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e del verde da giardino, provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche i cui rifiuti siano assiniati agli urbani;
2. Nel contratto dei servizi e nella carta dei servizi devono essere indicati le modalità di prenotazione e conferimento da parte dell'utente al servizio pubblico;
3. Per le persone disabili o segnalate dagli Uffici "Servizi Sociali" dei Comuni aderenti ovvero senza patente, il servizio di raccolta su chiamata sarà in ogni caso gratuito.

CAPOLV - Le giornate ecologiche

Art.18 – Finalità

1. Il presente Capo contiene le disposizioni per la messa in opera di azioni tese ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica.

Art.19 – Requisiti generali

1. Le giornate ecologiche devono essere organizzate, conformemente alla normativa di tutela ambientale, su aree pubbliche o su aree private previo autorizzazione scritta della proprietà.
2. I siti e gli orari per l'organizzazione delle giornate ecologiche sono decisi dai Sindaci tenendo in considerazione nella scelta i problemi di sicurezza e la problematica dei rumori durante le operazioni di raggruppamento dei rifiuti.
3. Le giornate ecologiche devono essere organizzate con contenitori o containers (scarrabili) a tenuta stagna adeguati per la tipologia di rifiuto da contenere. Inoltre ogni contenitore deve essere chiaramente contrassegnato con l'indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
4. Il soggetto gestore è tenuto a svolgere tale servizio rispettando tutte le norme di igiene ambientale, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, provvedendo che i contenitori siano sempre in buono stato e vigilando durante il conferimento dei cittadini.

CAPOLV – Centro comunale di raccolta

Art. 20 – Definizione e Finalità

1. Il centro comunale di raccolta secondo il decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., attuativo, ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. mm), "sono costituiti da aree presidiate ed assistite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato 1, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche"

2. il centro comunale di raccolta tramite apposita convenzione può assumere uno strumento al supporto della raccolta differenziata intercomunale;

3. Il Centro comunale di raccolta ha principalmente le seguenti finalità: permettere il conferimento gratuito da parte delle utenze dei rifiuti prodotti in modo differenziato al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati; ottimizzare dei costi del trasporto consentendo ai mezzi di raccolta satelliti di conferire in condizioni di sicurezza e di tutela ambientale nel mezzo "madre" adatto per il conferimento del rifiuto nel rispettivo impianto di trattamento e recupero.

4. Con esclusione dei villeggianti le utenze residenti devono conferire all'equipo comunale di raccolta soltanto le frazioni merceologiche non previste nella raccolta differenziata (domestica o stradale, almeno che non ci sia stato disservizio).

Art. 21 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta

1. Oltre alle disposizioni in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dei beni culturali, tutela della salute pubblica, di viabilità, di tutela ambientale ai fini della realizzazione del centro comunale di raccolta devono essere presi in considerazione tutti i fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali descritti nel Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio vigente;
2. il Centro comunale di raccolta deve avere tutte le caratteristiche tecniche e gestionali contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgc 152/2006";

3. Il Centro comunale di raccolta deve essere gestito coerentemente alle norme di sicurezza sul lavoro e dei lavoratori di cui D.Lgs n°81/2008 e alle normative di tutela ambientale ed igienico sanitarie;
4. Nel centro comunale di raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti riportate nel punto 4.2 dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. delle quali la struttura dispone di appositi contenitori. I rifiuti conferibili devono essere comunicati al cittadino tramite apposita carta di servizi ed altri strumenti di comunicazione.
5. Nel centro servizi e nel centro comunale di raccolta deve essere esposto cartello riportante le seguenti informazioni: il committente; l'ufficio competente; la società appaltatrice ed eventuali subappaltatori; l'oggetto del contratto di servizi con il numero di repertorio; tipologia di servizi da espletare con data inizio e fine contratto; il Direttore dell'esecuzione del contratto; il responsabile del procedimento; il responsabile della sicurezza dei lavoratori; numeri telefonici ed email utili; orari apertura del centro comunale di raccolta.

Art. 22- Modalità di gestione del centro comunale di raccolta e di accesso

1. Il centro di raccolta comunale deve essere gestito conformemente alle disposizioni della normativa ambientale, della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi sul lavoro, e nelle modalità descritte nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. Si demanda al contratto di servizi la descrizione delle modalità di gestione del centro comunale di raccolta da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti secondo i principi espressi e la legislazione citata.
2. L'accesso è consentito e gratuito alle utenze domestiche e non domestiche, produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo i criteri di cui al TITOLO VI del presente regolamento, del territorio dei Comuni dell'Unione Medaniene aderenti al servizio in regola con il pagamento del tributo comunale sulla gestione rifiuti qualora dovuto e, in caso di convenzione con altri Comuni non facenti parte dell'Unione, del territorio dei comuni convenzionati con l'Unione;
3. Inoltre è consentito l'accesso al centro comunale di raccolta alle associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale; al soggetto gestore del servizio pubblico con il solo personale e mezzi dichiarati sull'appalto e/o omq autorizzati, consorziati o sub appaltatori; al personale Unionale e dei Comuni aderenti al servizio, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni: alle figure di responsabilità e di vigilanza sul corretto funzionamento del centro comunale di raccolta; a soggetti di cui ai casi particolari, così come previsto dall'art. 24;
4. Chiunque conferisce al centro comunale di raccolta si deve attenere alle disposizioni impartite dal gestore della struttura senza abbandonare rifiuti e recare danno alla struttura.

5. Per ciò che concerne il conferimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza AEE si rimanda all'art. 41 del presente regolamento;
6. E' possibile utilizzare il centro comunale di raccolta quale punto di distribuzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani.
7. Il centro di raccolta comunale deve essere dotato di apposita cartellonistica con le spiegazioni delle modalità di conferimento;
8. Il soggetto gestore è tenuto a contabilizzare i rifiuti in ingresso, provenienti dalle utenze non domestiche, e in uscita, prima di inviarti al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.
9. Ai sensi del comma 9 dell'art. 190 del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i. le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del medesimo decreto, sono escluse dagli obblighi del registro di carico e scarico di cui allo stesso art. 190 del D.Lgs e s.m.i. il limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
10. È vietato il conferimento da parte dei cittadini e delle utenze ai di fuori degli orari di apertura appositamente esposti del centro comunale di raccolta ed indicati nella carta dei servizi;
11. Il contratto di servizi deve prevedere l'apertura del centro comunale di raccolta con un minimo di orari e giorni stabiliti dalla Giunta;
12. Il soggetto conferente è tenuto a compilare, in occasione del primo conferimento, una scheda di identificazione predisposta dal soggetto gestore che deve essere riportata in apposito archivio informatico;
13. L'Amministrazione può prevedere l'accesso tramite l'utilizzo della tessera sanitaria, codice fiscale o apposito badge distribuito alle utenze;
14. Il soggetto gestore del centro comunale di raccolta ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque non sia in grado di produrre la documentazione prevista per l'identificazione, di cui ai punti precedenti del presente articolo.
15. ogni variazione degli orari di apertura del centro comunale di raccolta deve essere comunicata ai cittadini attraverso il sito istituzionale e nel cartello del centro comunale di raccolta.

16. Al fine di ridurre i rischi di interferenze l'Ufficio competente ed il soggetto gestore devono aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI) qualora ulteriori soggetti operino in tale struttura a supporto della raccolta differenziata.

Art. 23 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee prima dell'accesso, qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente, previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto per il deposito. Ad ultimazione delle operazioni di conferimento, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo, dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area.
5. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta comunale, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che deve conferire, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il soggetto gestore è tenuto ad adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 di seguito richiamati sinteticamente:

- R1 – Freddo, Clima e Scaldia acqua;
- R2 – Altri grandi bianchi;
- R3 – TV e Monitor;
- R4 – IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, giocattoli ed altro;
- R5 – Sorgenti Luminose.

7. In funzione delle attrezzature disposte nel centro comunale di raccolta e delle frequenze di svuotamento l'Ufficio competente con determinazione dirigenziale fissa, per ogni tipologia di rifiuto, le quantità massime conferibili presso tale struttura a supporto della raccolta differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche.

8. Il soggetto gestore valuterà di volta in volta la possibilità di accettare o meno i rifiuti conferiti, in funzione della ricettività del centro comunale di raccolta con la possibilità di andare in defoga ai quantitativi individuati secondo le disposizioni di cui al comma precedente.

9. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 24 – Casi particolari di accesso

1. I soggetti non iscritti a ruolo, che devono conferire rifiuti per conto di terzi iscritti a ruolo (es: il giardiniere che porta l'erba di un cittadino iscritto, terzi che si prestano a titolo di favore a trasportare rifiuti di un cittadino iscritto con mezzi più capaci, ecc...) potranno accedere al centro comunale di raccolta e conferire i rifiuti solo se provvisti di delega provvisoria di data e sottoscritta dal cittadino iscritto a ruolo, con allegata fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, resa nella forma dell'autocertificazione.

2. Gli affittuari residenti nei Comuni aderenti al servizio ma non iscritti a ruolo in quanto l'utenza è intestata al titolare dell'abitazione (es: i soggetti che risiedono temporaneamente per lunghi periodi, ecc...) potranno accedere al centro comunale di raccolta e conferire i rifiuti solo se dimostrano quanto precedentemente scritto.

3. I rifiuti raccolti nell'ambito di interventi comuni a più utenze iscritte a ruolo (es: il verde di giardini condominiali, altri rifiuti derivanti da interventi condominiali su parti comuni, ecc...), fino ad attivazione di un sistema di tassazione sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti conferiti, potranno

essere consegnati da una singola utenza per conto di tutti i condomini. È chiaro che nel rispetto degli intendimenti legislativi vigenti, le ditte erogatrici di servizi di manutenzione presso utenze devono provvedere a smaltire autonomamente i rifiuti prodotti presso le utenze stesse, in quanto considerati come loro prodotto ai sensi di legge.

4. Le associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio comunale e non iscritte al ruolo potranno conferire soltanto i rifiuti prodotti e/o raccolti nell'ambito di servizi convenzionati con i Comuni e regolarmente accertati, o a seguito di pubbliche manifestazioni, purché patrociniate dalle Amministrazioni Comunali.

Art. 25 – Sistemi di pesatura ed identificazione utente

1. È volontà dell'Amministrazione comunale di introdurre un sistema di identificazione utente tramite apposita carta o tessera sanitaria e pesatura dei rifiuti conferiti. Si rimanda la norma del presente articolo al momento dell'istituzione di tale sistema citato.

TITOLO III – CRITERI ORGANIZZATIVI DELLE RACCOLTE DELLE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

CAPO I – Rifiuti non pericolosi urbani e speciali assimilati a quelli urbani

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori di adatte volumetrie. Al fine di permettere il decoro urbano si può prevedere l'utilizzo dei sacchi in plastica a perdere sopra i quali deve essere stampato logo dell'Unione di Comuni del Medaniense e possibilmente apposito codice a barre per l'identificazione delle utenze tramite etichetta o stampa.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali avviati a recupero/smaltimento, non conferibili nei servizi delle raccolte differenziate.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in alluminio e banda stagnata;
- rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
- scarti vegetali;

- legno;
- imballaggi e altri oggetti di vetro;
- pile esauste e farmaci scaduti;
- indumenti usati e tessuti;
- beni ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- sostanze liquide;
- materiali accesi e con caratteristiche esplosive;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.

4. Tutte le utenze domestiche e non domestiche devono essere dotate di numero e volumetrie di contenitori atte a contenere i rifiuti prodotti in funzione della frequenza di raccolta che sarà stabilita nel contratto di servizi;

5. In ogni caso, i produttori devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

Art. 27 – Raccolta congiunta dei rifiuti di carta e di cartone

1. L'Unione dei Comuni Medaniense organizza la raccolta congiunta dei rifiuti in carta e cartone su tutto il territorio gestito tramite l'utilizzo di appositi contenitori di adatte volumetrie in funzione delle frequenze di raccolta ovvero tramite l'utilizzo degli imballaggi in cartone;

2. Il conferimento separato dei rifiuti della raccolta congiunta di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
- d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti (TETRAPAK).

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti della raccolta congiunta di carta e di cartone i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la carta patinata e plastificata;
- la carta oleata;
- la carta copiativa;
- la carta chimica;
- la carta stagnola;
- la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

Art. 28 – Raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche

1. Il Comune organizza la raccolta selettiva degli imballaggi in cartone su tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati agli urbani tramite l'utilizzo di appositi contenitori di adatte volumetrie in funzione delle frequenze di raccolta ovvero tramite l'utilizzo degli imballaggi in cartone;
2. Le utenze devono piegare gli imballaggi in cartone in modo ordinato al fine di facilitare la fase di raccolta da parte del soggetto gestore del servizio pubblico;

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti e degli imballaggi in plastica

1. L'Unione dei Comuni Medaniense organizza la raccolta degli imballaggi in plastica su tutto il territorio gestito tramite l'utilizzo di appositi contenitori di adatte volumetrie in funzione delle frequenze di raccolta. Al fine di permettere il decoro urbano si può prevedere l'utilizzo dei sacchi in plastica a perdere sopra i quali deve essere stampato il logo dell'Unione e apposito codice a barre per l'identificazione dell'utenza;

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- vaschette per alimenti;
- sacchetti della spesa;
- sacchetti per congelatore;
- cassette per frutta e verdura;
- retine per frutta e verdura;
- confezioni sagomate per le uova;
- confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- reggette per pacchi;
- imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*, pellicole in plastica per imballaggi.

3. Gli imballaggi in plastica o in metallo devono essere svuotati accuratamente per privarli di residui di alimenti e/o prodotti in essi contenuti.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi in plastica prima del conferimento.

Art. 30 – Raccolta congiunta dei rifiuti e degli imballaggi in vetro e metallo

1. L'Unione dei Comuni del Medaniense organizza la raccolta degli imballaggi in vetro e metallo su tutto il territorio gestito tramite l'utilizzo di appositi contenitori di adatte volumetrie in funzione delle frequenze di raccolta.

2. Il conferimento separato dei rifiuti e di imballaggi in vetro e metallo riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- bottiglie dell'acqua minerale;
- bottiglie di bibite e bevande;
- barattoli per alimenti;
- damigiane;
- oggetti di vetro in genere e loro frammenti;
- lattine e imballaggi in genere in alluminio;
- lattine e imballaggi in genere in banda stagnata.
- Tappi a corone e chiusure metalliche
- Carta stagnola;
- Vaschette per alimenti in alluminio

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di vetro e metallo diversi dagli imballaggi

5. Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati accuratamente per privarli di residui di alimenti e/o prodotti in essi contenuti.

Art.31 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. L'Unione dei Comuni del Medaniense organizza per le utenze domestiche, contestualmente all'avvio servizio "porta a porta" o di prossimità, la raccolta della frazione a matrice organica tramite l'utilizzo di appositi contenitori e sacchi di adatte volumetrie in funzione delle frequenze di raccolta.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari; d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato; g) fondi di caffè e filtri del tè;
 - h) fiori recisi e piccole piante da appartamento;

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali sarà organizzata tramite il conferimento al centro comunale di raccolta, raccolta su chiamata e giornate ecologiche.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

Art. 33 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere

conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui al titolo VI del presente Regolamento.

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il centro di raccolta comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali: indumenti usati;
 - a) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - b) scarpe;
 - c) coperte.

Art. 35 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 1254/2003 e sono esclusi dal servizio RU gestito dall'Unione dei Comuni del Mediavene.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 tramite affidamento intermediari autorizzati a cura delle singole Amministrazioni Comunali.

Art. 36 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso il centro di raccolta comunale i rifiuti inerti provenienti dalla propria abitazione e classificabili come domestici in quanto prodotti in proprio fino ad un limite massimo giornaliero e mensile che verrà definito con apposita determinazione dirigenziale e comunque non superiore a 5 mc. anno.

2. Quando tale struttura risulti provvista in modo insufficiente di apposite attrezzature per il conferimento dei rifiuti inerti di cui al punto 1, il Comune può verificare la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con impianti di recupero autorizzati presenti nel territorio, affinché ricevano direttamente dai cittadini i rifiuti inerti provenienti dalle utenze domestiche. In questo caso il cittadino può conferire direttamente tali rifiuti all'impianto di recupero. Ai fini di garantire la tracciabilità e la tenuta dei registri di carico e scarico da parte del gestore deve essere adottato il modulo di cui all'allegato IV delle "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio" (DGR n°34/2012) che verrà compilato in occasione di ogni conferimento di privato cittadino andando a sostituire il FIR ai fini della tenuta dei registri di C/S e della redazione del MJUD.

Art. 37 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, l'Unione dei Comuni Mediane organizza presso il centro comunale di raccolta, o a domicilio, la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:

- a) Oli vegetali;
- b) Sfalci e potature;
- c) Materiali metallici;
- d) Inerti;
- e) Materiali plastici;
- f) Materiali legnosi;
- g) Abiti
- h) Materiali ingombranti;
- i) Pneumatici (solo se conferiti da utenze domestiche). Tali rifiuti propri dalle utenze domestiche, fino alla realizzazione del centro comunale di raccolta, devono essere conferiti presso i gommisti;

2. Riguardo agli oli vegetali, l'Amministrazione può istituire specifici punti di raccolta nel territorio comunale, dedicati alle utenze domestiche.

3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione descritti nel presente regolamento.

Art. 38 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta.

2. Il servizio di raccolta a domicilio può essere a pagamento per le utenze con un prezzario comunicato nella apposita carta di servizi o da altri strumenti di comunicazione. Tale raccolta viene eseguita su specifica richiesta dell'utente comunicata all'assistenza telefonica al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Le modalità di raccolta sono descritte nella carta dei servizi o in appositi strumenti di comunicazione.

3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'assistenza telefonica. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'assistenza telefonica.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche ed alle strutture pubbliche comunali. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso il centro di raccolta.

CAPITOLO II – Rifiuti Urbani pericolosi

Art. 39 – Raccolta di pile e farmaci scaduti

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sui territori comunali.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori e nel centro comunale di raccolta.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno o nelle immediate vicinanze delle farmacie o nel centro comunale di raccolta.
4. Ogni attività di vendita di pile e farmaci deve posizionare al suo esterno appositi contenitori per permettere il conferimento di tali da parte dei cittadini.

Art. 40 – Altri rifiuti urbani pericolosi

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, l'Unione dei Comuni Mediane organizza la raccolta differenziata presso il centro comunale di raccolta dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

- a) Oli minerali;
- b) Contenitori di vernici (anche con etichetta T/F)
- c) Farmaci;
- d) Batterie e accumulatori CER (20 01 33*);
- e) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
- f) RAEE;
- g) vernici;

CAPITOLO III – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 41 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs n°152/2006 ss.mm.ii, inclusi tutti i componenti, i sottostanti ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile riimpiego;

d) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del D.Lgs n°151/2005.

e) "distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1943, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica ed elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

f) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

g) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera f);

h) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

i) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

l) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

m) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta;

n) "carichi di rae danneggiati": i carichi di RAEE che presentino le seguenti caratteristiche per ciascun raggruppamento:

- R1 e R2: RAEE rognati;
- R3: RAEE con tubo catodico rotto

- o) "carichi privi di componenti essenziali": i carichi di RAEE che presentano le seguenti caratteristiche per ciascun raggruppamento:
- R1: assenza di compressore e/o serpentina oltre il 30% del carico (in numero di pezzi);
 - R2: assenza motore oltre il 30% del carico (in numero di pezzi);
 - R3: assenza giogo di deflessione oltre il 30% del carico (in numero di pezzi)
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto:
- a) L'Amministrazione comunale ha provveduto alla realizzazione del centro Comunale raccolta in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel territorio comunale presso tale struttura a supporto della raccolta differenziata;
- b) i distributori assicurano nelle modalità di seguito descritte, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico: il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, la verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto di quelle non suscettibili al rimpiego presso il centro comunale di raccolta o a quanto riportato nella seguente lettera c);
- c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere precedentemente, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.
3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dal punto 2, lettere a) e b) del presente articolo, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
4. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
5. Rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri comunali di raccolta effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del D.M. n°65/2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

- b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso il centro comunale di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.
- c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del D.M. n°65/2010, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui, all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
6. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui al D.M. n°65/2010 solo se riguarda:
- a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro comunale di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui al punto 5 del presente articolo;
- b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
- c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al punto 5 del presente articolo al centro comunale di raccolta;
- d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
7. Le disposizioni di cui al punto 5 ed al punto 6 lettere a), c) e d), e quant'altro nell'art.4 del D.M. n°65/2010, si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
- a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
- b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta comunale dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
8. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica al centro comunale di raccolta deve essere attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III del D.M. n°65/2010 ed è consegnato all'addetto del centro comunale di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
9. Il conferimento dei soggetti sopra citati presso il centro comunale di raccolta deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio comunale competente, il quale deve verificare la fattibilità

tecnica del conferimento anche in funzione della capienza del centro comunale di raccolta. I rapporti fra i distributori ed il gestore del centro comunale di raccolta dei RAEE domestici devono essere regolamentati da apposita convenzione coerente con i protocolli vigenti tra l'ANCI il Centro di coordinamento RAEE e le organizzazioni di categoria della distribuzione.

10. Le condizioni del ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori sono regolamentate dall'accordo di programma tra ANCI, le organizzazioni nazionali di categoria della distribuzione e il centro di coordinamento raee;

11. Fanno parte integrante del presente articolo, in quanto compatibili con il presente regolamento, tutti gli accordi di programma in merito alla gestione RAEE stipulati tra l'ANCI ed il Centro di Coordinamento RAEE.

12. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs n°151/2005 in merito alle "modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali", i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi del centro comunale di raccolta comunale, previa convenzione con il comune interessato che dovrà prima valutare la fattibilità tecnica, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

13. Il soggetto gestore del servizio pubblico responsabile della raccolta dei RAEE che non rientrano nel principio "uno contro uno" e raccolti separatamente, secondo quanto sopra descritto, deve assicurare che detta operazione sia eseguita in maniera di garantire l'integrità dei RAEE al fine di ottimizzare il riciclaggio, il riciclaggio e la messa in sicurezza.

14. Il gestore del centro comunale di raccolta/luogo di raccolta o il soggetto delegato dal sistema collettivo deve segnalare nel "modello di segnalazione anomala", predisposto dal centro di coordinamento RAEE, il numero di pezzi danneggiati o privi di componenti essenziali.

Art. 42 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti da sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003.

2. L'Unione dei Comuni del Medaniense incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani, ai sensi del titolo VI del presente regolamento, prodotti dalle strutture sanitarie.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "rifiuti sanitari": i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del DPR 254/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani": i rifiuti sanitari non pericolosi di seguito riportati assimilati agli urbani ai sensi del titolo VI del presente regolamento:

- 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi assimilati ai sensi del titolo VI del presente regolamento;
- 4) il secco residuo;
- 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenzi infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art.2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa

Art. 43 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui, alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

TITOLO IV – SERVIZI DI IGIENE URBANA

Art. 44 – Servizi di disinfezione e derattizzazione

1. Nell'ambito del contratto di servizi di raccolta porta a porta gestito dall'Unione dei Comuni del Mediano si dovranno prevedere anche i servizi di disinfezione e derattizzazione con la seguente metodologia: campionamento e monitoraggio del territorio comunale; identificazione della specie infestante; esecuzione degli interventi; monitoraggio dei risultati ottenuti.
 2. Dovranno essere comunicate le quantità ed i prodotti utilizzati fornendo le schede tecniche, che dovranno risultare debitamente registrati al Ministero della Sanità come Presidi Medico Chirurgici.
 3. A norma della legislazione vigente in materia il gestore del servizio dovrà: assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antirfortunistici, assistenziali e previdenziali; stipulare idonea polizza di assicurativa in previsione di eventuali danni causati all'ambiente e/o persone in dipendenza dell'effettuazione del servizio; assumere il personale nel rispetto delle vigenti leggi del lavoro e dei contratti collettivi nazionali.
 5. I prodotti utilizzati per l'effettuazione del servizio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario. La relativa documentazione tecnica presentata dovrà contenere le seguenti indicazioni: norme commerciali dei prodotti, la concentrazione delle sostanze che saranno impiegate e quantità usate per il trattamento; schede tecniche; estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità o equivalenti; descrizione di modalità e mezzi con cui si useranno i prodotti.
 6. I prodotti usati dovranno offrire ampie garanzie di sicurezza verso l'uomo, animali, derrate alimentari ed insetti utili (sono da preferire i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).
- Art. 44.1 – Servizi di disinfezione**
1. La disinfezione consiste nella lotta alle zanzare (compresa la zanzara tigre), moscerini e similari insetti alati. Si effettueranno interventi con carattere preventivo mediante sistemi di lotta alle forme larvali degli insetti, anche di tipo biologico ed interventi di lotta adulterica. Il contratto di appalto del servizio dovrà prevedere almeno n°2 interventi ogni anno.
 2. Ogni singolo intervento dovrà essere composto dalle seguenti attività di disinfezione:
 - n. 1 Esecuzione di un intervento di Disinfezione (adulterica larvicida) di almeno 16 Km dei centri abitati, delle aree periferiche, del centro comunale di raccolta di Riofreddo e del Cimiteri, delle zone prossime ai corsi di fiumi, stagni e raccolte di acque, da eseguirsi con l'impiego di idoneo insetticida – adulterica larvicida liquido concentrato, emulsionabile in acqua, in quantità, quest'ultima, tale da assicurare una completa ed uniforme copertura della superficie da trattare, con riguardo di trattare più intensamente le zone maggiormente infestate (zone periferiche) e quelle che presentano una fitta vegetazione, da eseguirsi tramite impiego di manodopera (operaio qualificato – autista e operario comune) e di autocarro o furgone munito di nebulizzatore, da eseguirsi in due giorni continui dalle ore 22.00 alle ore 6.00.


- n. 1 Esecuzione di un intervento di Disinfezione da eseguire nelle scuole e nei centri storici, da effettuarsi con pompa a spalla, con l'impiego di insetticida abbatteente residuale liquido senza solvente concentrato emulsionabile in acqua a base di Deltametrina pura gr. 2.5, da eseguirsi secondo le indicazioni del personale preposto.
- n°1 Distribuzione di almeno 500 compresse di insetticida disinfestante anti larvale in compresse, una compressa per tombino/focaiolo indicati dagli Uffici competenti e/o dagli uffici tecnici locali.

3. Prima dell'inizio dei trattamenti di disinfezione, il contratto di appalto dovrà prevedere la presentazione da parte del gestore di una mappa del territorio da trattare nella quale individuare le zone a maggior rischio.
4. Tale mappatura può essere successivamente integrata con indicazioni specifiche dell'Ente appaltante. Saranno preferiti interventi di lotta biologica integrata e quella chimica, come la possibilità di inserire nel programma di lotta contro le larve di zanzara in invasi di acque pulite (fontane pubbliche, fontanili, ecc.) la "Gambusia", piccolo pesciolino rosso divoratore di larve di zanzara o il "Bacillus Thuringiensis", vista l'emergenza di intervenire con minor impatto ambientale allo effettuare interventi fumiganti a scarso impatto ambientale.
5. L'appalto del servizio deve prevedere anche la fornitura e gestione di sistemi per il monitoraggio e la protezione dalla proliferazione di zanzare nelle zone urbane e sub urbane nel periodo che va da maggio a settembre.

Art. 44.2 – Servizi di derattizzazione

1. La derattizzazione consiste nella lotta alla popolazione murina e va essere eseguita con tecniche appropriate e con interventi commisurati alla densità ed alla estensione della presenza murina. Nell'ambito del contratto di appalto dovranno essere previste le attività necessarie all'aspletamento del servizio assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell'ambiente e le ordinanze ministeriali 10 febbraio 2012 e 10 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività di controllo dei roditori infestanti dovrà essere svolta secondo i principi e gli obiettivi propri della lotta integrata, nel rispetto dell'ambiente urbano, cercando di minimizzare quanto possibile l'utilizzo di prodotti chimici ed attenendosi alle più recenti disposizioni in materia di gestione e utilizzo in sicurezza delle sostanze stesse. Per una migliore efficacia della lotta ratidica la Società appaltatrice dovrà integrare i trattamenti su area pubblica con la conoscenza del territorio, al fine di individuare le cause scatenanti e consigliare all'Amministrazione ed eventualmente ai cittadini privati che ne faranno richiesta, gli interventi di miglioramento ambientale utili al controllo della popolazione murina.
3. La lotta dovrà essere condotta con particolare efficacia in quelle realtà ambientali dove i muridi si riproducono e vivono più facilmente, come siti di stoccaggio e travaso di R.S.U., contenitori di R.S.U., cavità presenti nel centro storico e nel centro abitato, fognie ecc.
4. L'area da sottoporre a derattizzazione è relativa alle porzioni del territorio dell'Unione ove sono stati individuati i siti per la collocazione degli erogatori di sicurezza di esche rodenticida. Tale area potrà essere modificata nel corso di esecuzione dell'appalto su insindacabile giudizio della amministrazione comunale.

5. Gli interventi dovranno essere effettuati nelle aree individuate nei luoghi pubblici all'aperto, o soggetti al pubblico transito (vie, piazze, aree mercatali ed altre aree pubbliche), con particolare attenzione alla presenza di tombini, caditoie, bocche di lupo, fossi, giardini pubblici e zone alberate. Il servizio di derattizzazione dovrà svolgersi secondo il seguente schema:



7. Tutte le postazioni dovranno essere oggetto di controllo secondo le modalità e tempi indicati nel contratto di servizio.

Art. 45 – Pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di ogni cittadino o soggetto giuridico di sporcare il suolo pubblico e di abbandonare i rifiuti, le Amministrazioni comunali organizzano autonomamente sul proprio territorio i seguenti servizi da cui deriva la produzione di rifiuti urbani:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche,
 - b) raccolta rifiuti prodotti dai passanti e conferiti lungo le strade e negli spazi pubblici tramite appositi contenitori
2. Nell'ambito del contratto di servizi di raccolta porta a porta gestito dall'Unione dei Comuni del Mecaniane si dovrà prevedere almeno la raccolta ed il conferimento in apposito impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti derivanti dallo spazzamento comunale purché conferiti in modo differenziato e con cadenza da concordare con le Amministrazioni
3. Al fine di consentire la raccolta rifiuti prodotti dai passanti dovranno essere installati lungo le strade e negli spazi pubblici appositi cestini gettacarte. Inoltre nei parchi dovranno essere installate apposite macchine distributrici di materiali per la gestione delle deiezioni canine. Il contratto di servizi deve prevedere un adeguato svuotamento dei cestini e la fornitura delle attrezzature per la gestione delle deiezioni canine. In tali contenitori è vietato immettere i rifiuti prodotti nelle utenze domestiche e non domestiche.
4. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto, luna park, eventi etc. sono tenuti alla pulizia delle aree occupate.

Art. 46 – Manifestazioni pubbliche

1. Il competente Ufficio predispone il contratto di servizi fornendo il servizio di raccolta differenziata dopo l'esecuzione di manifestazioni pubbliche.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a inviare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio pubblico.

Art. 47 – Mercati

1. I mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, devono essere serviti dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, di spazzamento e lavaggio piazzali.
2. Gli esercenti sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio pubblico.
3. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sacchi.

Art. 48 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuto di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio relativo al presente regolamento e alle leggi vigenti.

Art. 49 – Pulizia dei pozzi stradali

1. Le Amministrazioni comunali aderenti al servizio RSU devono prevedere nel proprio contratto di servizi relativo all'igiene urbana la pulizia superficiale dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso. E' vietato introdurre rifiuti nei pozzetti. Lo sgombero ed il mantenimento all'interno dei pozzetti stradali rimane competenza dell'ufficio tecnico comunale competente per le manutenzioni.

2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio relativo al presente regolamento e alle leggi vigenti.

Art. 50 - Pulizia dei terreni non edificati dei fabbricati ed aree scoperte e dei terreni agricoli

I proprietari dei terreni non edificati, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, provvedendo al periodico taglio dell'erba. Inoltre, i proprietari devono provvedere a realizzare apposite recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. L'ufficio procedente che rilascia il provvedimento autorizzatorio ad edificare deve inserire in esso le prescrizioni di cui al comma 1.

3. I proprietari, possessori od affittuari di terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio debbono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) AL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA E/O ARBUSTIVA CHE:

- invade o semplicemente sporga su strade comunali e vicinali, di uso pubblico e di pubblico passaggio, su parcheggi ed aree pubbliche, sui marciapiedi, a ridosso dei muri e recinzioni della proprietà privata, che occulta la segnaletica stradale le insegne le tabelle di qualsiasi natura, che occulta l'illuminazione pubblica o crei problemi di visibilità alla circolazione pedonale e veicolare con particolare riferimento agli incroci, alle intersezioni stradali e innesti di strade private con la pubblica via.

2) ALLA PULIZIA DEI TERRENI CHE:

- sono invasi da vegetazione spontanea erbe infestanti rovi etc., quale fonte e/o propagazione di eventuali incendi;

- interferiscano con edifici e/o strutture adibite a civile abitazione, magazzini autorimesse, attività artigianali etc. con presenza di attività antropiche confinanti o limitrofe;

- vengano utilizzati come deposito di materiali di qualsiasi genere e natura, dove possono albergare e nidificare animali e insetti che possano essere veicolo di infezioni;

- ubicati a ridosso di fabbricati adibiti a civile abitazione e/o nel centro abitato non garantiscono situazioni di decoro urbano o vi sia presenza di piante infestanti che possano compromettere lo stato di salute a persone allergiche, con particolare riferimento alla Parotaria Officinalis;

3) ALLA POTATURA DEGLI ALBERI CHE:

- hanno rami secchi e/o spezzati dalle intemperie, che si protendono nella strade di qualsiasi natura pubbliche e private, che presentino fruttificazioni di qualsiasi tipo che possano cadere sulla pubblica via o su aree pubbliche con particolare riferimento ai pini domestici (Pinus Pinet) i cui frutti sono costituiti da grandi pigne che cadendo possono arrecare grave danno a persone e cose;

4) ALLA RIMOZIONE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA.

5) AD EFFETTUARE DETTE OPERAZIONI DI PULIZIA OGNI VOLTA CHE LO STATO DI FATTO LO RENDA NECESSARIO.

Art. 51 - Disposizioni diverse

1. Le persone che a qualsiasi titolo detengono o conducono cani o altri animali per le strade o per le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi devono attenersi alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali in tema di igiene ambientale e dal presente Regolamento.

2. Chi effettua attività relativa alla costruzione, il rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività. In ogni caso è tenuto a non abbandonare residui di alcun genere. Le disposizioni del presente comma devono essere inserite nella rispettiva autorizzazione.

3. Le carogne dei cani e degli di animali di grossa taglia giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla ASL competente oppure prescritte nei dispositivi di Igiene e Sanità o riportate nei referti del medico veterinario della ASL accertatore. I Comandi di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine operanti nei territori comunali - Forestale, Guardia Parco Guardia Boschi Comunali etc. che rilevino la presenza di carcasse di animali su strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio del territorio comunale, oltre a segnalare all'Ufficio Servizi Igiene urbana la presenza della carcassa rinvenuta, devono obbligatoriamente svolgere indagini mirate a rilevare la proprietà dell'animale ed

provenienza attraverso la lettura del micro-chip qualora l'animale ne fosse provvisto o altrimenti svolgendo mirata attività investigativa.

Dette indagini consostitutive devono pervenire alla ASL servizio veterinario competente per zona e all'Ufficio Servizio Igiene Urbana Comunale a mezzo di Verbale sottoscritto dagli agenti accertatori. Il verbale è parte integrante del procedimento amministrativo ai fini delle operazioni di smaltimento attivate ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Per le carcasse di animali rinvenute presso aree private le forze di polizia dovranno attivare le procedure previste dalla legge per il contraddittorio con il proprietario e/o i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area al fine della rimozione della carcassa che non potrà essere a carico delle casse pubbliche qualora non fosse dimostrata la piena estraneità del dolo o della colpa. In questo ultimo caso i soggetti di cui sopra saranno ritenuti corresponsabile in solido con il proprietario dell'animale.

4. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a presentare all'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio il programma delle iniziative indicando le aree che si intendono eventualmente impegnare o utilizzare. L'ufficio competente al rilascio del provvedimento deve comunicare all'ufficio competente il nominativo del responsabile dell'organizzazione della manifestazione, la durata, il luogo ed il programma dell'iniziativa. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico di igiene urbana a causa della mancato rispetto delle norme del presente regolamento saranno imputati ai promotori delle manifestazioni precedentemente comunicati al servizio pubblico di igiene urbana.

5. Nel caso di attivazione di ulteriori servizi che possono creare interferenze con lo svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e di igiene Urbana si dovrà tener conto della necessità di aggiornare il D.U.V.R.I.

Art. 52 – Altri servizi di pulizia

L'ufficio competente può provvedere all'interno del contratto di servizio i seguenti ulteriori servizi inerenti l'igiene urbana:

- Pulizia periodica delle fontane e fontanelle;
- Diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estrazione o impiego di diserbanti chimici idonei e permessi dalla normativa vigente in materia.
- Defestazione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dei fabbricati pubblici e privati nel centro storico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- Altri servizi affidati con deliberazione di consìglio;
- Lavaggio strade principali.

Art. 53 – Sgombero della neve

1. Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garages, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali- fino a quando il servizio di spazzaneve non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico. Per ulteriori dettagli in merito si rimanda ai Piani Comunali di Emergenza neve e alle apposite ordinanze che trattano l'argomento.

TITOLO V: GESTIONE DEI RIFIUTI ORGANICI

CAPITOLO I – Compostaggio domestico

Art. 54 – Compostaggio domestico

1. Il compostaggio, o auto compostaggio come definito nell'art.3 del presente regolamento, è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dalla cui trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
2. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 55- Il compostaggio domestico nel territorio dell'Unione

1. L'Amministrazione sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del Comune e assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
2. L'Unione, in accordo con le Amministrazioni Comunali aderenti al servizio, presta la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, riduzione della T.a.Ri relativa alla gestione dei rifiuti urbani, e altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 56 - Albo Compostatori

1. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente capo, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 57 - Iscrizione all'Albo Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo articolo, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'URP Comunale ovvero dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato.

Art. 58 - Utenti aventi diritto

1. Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale le utenze domestiche che dichiarano di:

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici sui terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza Ta.Ri, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
- b) il numero di componenti del nucleo familiare.
- c) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.
- d) intervenire tempestivamente nel caso dovessero insorgere eventuali problematiche o su richiesta del Comune.

Art. 59 - Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 60 - Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, stughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. Viene raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Art. 61 - Rifiuti non compostabili

1. È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminati (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 62 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

2. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune aderente al servizio dell'Unione Medaniense; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata, nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori con specifica di foglio e particella catastale.

3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, l'utente dovrà:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitando il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (fami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - b) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - d) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
 6. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 63 - Riduzione tributaria

1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano sul ruolo ancora da emettere di una riduzione dell'imposto della T.a.Ri inerente la gestione rifiuti urbani stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio.
2. La riduzione di cui al punto 1 deve essere istituita nell'apposito regolamento della T.a.Ri sulla gestione dei rifiuti urbani e viene modulata in funzione del numero di residenti nell'immobile dell'utente secondo i coefficienti correttivi.

Art. 64 - Altre facilitazioni

1. L'Amministrazione si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Compostatori quali, ad esempio non esecutivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 65 - Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. i controlli di cui al punto 1 verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile fra i rifiuti indifferenziati.
3. A seguito dei suddetti controlli verrà redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale/Compostatori dalla data del primo controllo oltre alla erogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo.

Art. 66 - Variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio che gestisce l'Albo Comunale Compostatori.

Art. 67 - Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 68 - Recesso dall'Albo compostatori

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Ufficio "Servizi igiene urbana", indicante la data dalla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. L'ufficio "Servizi igiene urbana" istruisce la pratica e la comunica all'ufficio tributi

Art. 69 – Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 70 – Organizzazione dell'Albo

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso commessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'ufficio competente in materia di gestione dei rifiuti in accordo con gli Uffici competenti sui Tributi.

CAPITOLO II – Altre forme di gestione del rifiuto organico

Art. 71 – Compostaggio collettivo e di mense

1. È consentita la pratica del compostaggio collettivo e di mense tramite apposite macchine compostatrici previa autorizzazione in materia di urbanistica e tutela ambientale, qualora richiesta dalla legislazione vigente;
2. Le utenze che vogliono richiedere l'autorizzazione di cui al punto 1 devono consegnare all'Ufficio Tecnico l'apposita documentazione.
3. L'Amministrazione può prevedere per i consorzi, i condomini, le mense e tutte le utenze soggette a TARI o a tributo equivalente apposite azioni volte ad incentivare l'acquisto e la gestione delle macchine di cui al punto 1.
4. I composti di qualità prodotto dalle macchine di cui al punto 1 deve essere riutilizzato il loco di produzione e in nessun caso potrà essere conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Art. 72 – Trituratori domestici

1. È vietata l'installazione di trituratori di rifiuti organici da cucina domestica che scaricano nell'impianto fognante in quanto provoca problemi alla gestione degli impianti fognanti ed al depuratore comunale.

TITOLO VI: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 73 – Criteri generali dell'assimilazione

1. Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono assimilati a quelli urbani i rifiuti che:
 - Che rispettino i "criteri qualitativi" ed i "criteri quantitativi" di cui all'articolo seguente del presente regolamento;
 - Sono conferiti in maniera differenziata qualora sia attivo tale servizio pubblico anche presso il centro comunale di raccolta;
2. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dal Titolo VII.
3. La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento, non deve comunque superare i limiti espressamente indicati nella tabella di cui all'articolo seguente del presente regolamento relativa ai "criteri quantitativi".

Art. 74 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - b) rifiuti sanitari.

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833;

• che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, area promiscua all'area di lavorazione, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.s.m.ii.

2. Ai sensi del regolamento Applicativo sulla Tassa di Smaltimento (D.C.C. del 18 marzo 1995) non si considera tassabile la parte di superficie o area sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle leggi vigenti".

Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; □ accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
- imbroditure, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; (pavimenti e rivestimenti in genere)
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; □ nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di

- alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti

- di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale

- giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni

- basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbatura e

- simili);

- residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei

- rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale

- giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è

- applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);

- accessori per l'informatica con esclusione dei RAEE;

- accessori per l'informatica con esclusione dei RAEE;

- accessori per l'informatica con esclusione dei RAEE;

b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche riportate nella lettera b) del comma 3 dell'art. 42 del presente regolamento;

c) per i RAEE devono rientrare nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici" ed essere avviati a trattamento nelle modalità di cui all'art. 39 del presente regolamento;

d) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. I rifiuti speciali non pericolosi elencati nel precedente comma, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella, i quantitativi totali non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti:

Descrizione Cat DPR 158/99	Kg/anno complessivi
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3261
2 Sale teatrali e cinematografiche	2125
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	672
4 Campings, distributori carburanti, impianti sportivi	4779
5 Stablimenti balneari	0
6 Esposizioni, autosaloni	922
7 Alberghi con ristorante	17173
8 Alberghi senza ristorante	10980
9 Case di cura e riposo	20749

10 Ospedali	8023
11 Uffici, agenzie, studi professionali	677
12 Banche ed istituti di credito	1946
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	878
14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluritenze	1181
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	357
16 Banchi di mercato di beni durevoli	366
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1084
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	954
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	973
20 Attività industriali con capannone di produzione	4100
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1620
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	27933
23 Mense, birrerie, amburglarie	6487
24 Bar, caffè, pasticceria	4398
25 Supernerario, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1781
26 Pluritenze alimentari e/o miste	1935
27 Ortofrutta, peschiera, fiori e piante, pizza al taglio	3577
28 Ipermercati di generi misti	23878
29 Banchi al mercato di generi alimentari	968
30 Discoteche, night club	8415

4. I limiti di assimilazione per quantità riportati nella tabella descritta nel comma precedente si riferiscono alle frazioni merceologiche di rifiuto speciale assimilato agli urbani il cui trattamento determini ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.
5. Per i mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e i banchi di vendita all'aperto alimentari il valore di cui al punto 3 si riferisce per ogni giorno alla settimana di presenza. Tale valore raddoppia per la presenza di due volte a settimana, triplica per la presenza di tre volte a settimana, ecc.
6. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, gli imballaggi primari, secondari e terziari sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata.
7. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, stacci erposi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

8. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 15 kg/mq/anno per ogni utenza servita.

9. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite con appositi provvedimenti dai competenti uffici comunali in materia di gestione rifiuti che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del gestore del servizio.

Art. 75 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO VII: DIVIETI E APPARATO SANZIONATORIO

Art. 76 – Controlli sulle violazioni

1. La Polizia Locale e gli Uffici comunali preposti sono chiamati a vigilare e far rispettare il presente Regolamento.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente Regolamento sono effettuate dalla Polizia Locale. La Polizia Locale può avvalersi della collaborazione degli uffici dei servizi e dei dipendenti comunali e dei dipendenti della ditta aggiudicataria dei servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani o anche associazioni volontarie di guardie ambientali quando appositamente nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 09/07/1998 n. 27, così come modificato dall'art. 4 della Legge Regionale 05/12/2006 n.
23. Nel caso in cui fossero accertate violazioni all'interno di un'area condominiale, in mancanza del responsabile, le sanzioni saranno comminate a carico del condominio.

Art. 77 – Divieti e Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti sotto riportati, ove il fatto non costituisca reato e non sia altrimenti sanzionabile da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie in rispetto di quanto stabilito dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. La Giunta Comunale, stabilirà gli importi all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista per ciascuna infrazione di seguito elencata:

ELENCO DELLE INFRAZIONI E DEI DIVIETI	SANZIONE
a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;	da € 25 a 90
b) nella zone servite dalla raccolta domiciliare esporre sacchi/mastelli carrellati ecc. contenenti rifiuti in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta divulgato dal Comune;	da € 25 a 200
c) nella zone servite dalla raccolta di prossimità e stradale: conferire i rifiuti in modalità diverse da quelli stabilite nel presente regolamento;	da € 25 a 200
d) l'imballaggio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco di rifiuti conferibili o da prescrizioni comunali inerenti i rifiuti;	da € 25 a 200
e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;	da € 25 a 200
f) il conferimento al servizio di raccolta differenziata di cartoni, contenitori in plastica ed imballaggi che non siano stati precedentemente ridotti di volume;	da € 25 a 90
g) il conferimento al servizio di raccolta differenziata di imballaggi in plastica vetro e metalli che non siano stati precedentemente svuotati;	da € 25 a 90
h) il conferimento di materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;	da € 25 a 200
i) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;	da € 25 a 200
j) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;	da € 25 a 200
k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori previa verifica del riempimento dei contenitori assegnati;	da € 25 a 90
l) nel territorio del Comune aderente al servizio, il conferimento di rifiuti provenienti da cittadini di altri Comuni non iscritti al ruolo del Comune stesso;	da € 25 a 200
m) la migrazione dei rifiuti da parte delle utenze servite con il sistema domiciliare o di prossimità verso altri quartieri, fatta eccezione del conferimento presso il centro comunale di raccolta nelle modalità stabilite dal presente regolamento;	da € 25 a 120
n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	da € 25 a 200
o) presso il Centro Comunale di Raccolta, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;	da € 25 a 120
p) presso il Centro Comunale di Raccolta, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori;	da € 25 a 90

q) presso il Centro Comunale di Raccolta, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;	da € 25 a 200
r) presso il Centro Comunale di Raccolta, il danneggiamento volontario delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;	da € 25 a 200
s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;	da € 25 a 200
t) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;	da € 25 a 200
u) non attenersi alle modalità di esposizione ed ai criteri di posizionamento dei contenitori da parte delle utenze;	da € 25 a 200
v) il conferimento dei rifiuti nei contenitori di altre utenze	da € 25 a 200
x) lo spostamento, occultamento o sottrazione dei contenitori assegnati ad altre utenze ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.	da € 25 a 200
y) il danneggiamento volontario o causato dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli assegnati.	da € 25 a 200
z) l'esposizione dei contenitori/mastelli in giorni e orari diversi da quelli stabiliti nel calendario di raccolta	da € 25 a 200
aa) il mancato riposizionamento dei contenitori nelle aree private pertinenziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.	da € 25 a 200
bb) la mancata comunicazione ai consumatori da parte dei distributori, compresi coloro che effettuano rivendite o vendite elettroniche, sulla granità del ritiro del RAEE con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.	da € 25 a 200
cc) la mancata pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico di carico/scarico da parte di imprese o cittadini che effettuano operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali	da € 25 a 200
dd) in caso di cancellazione dall'albo compositori in quanto l'utente avendo ricevuto uno sconto sulla Tassa/tributo non adempie alla pratica del compostaggio domestico	da € 150 a 300
ee) l'installazione di trituratori di rifiuti organici da cucina domestica che scaricano nell'impianto fognante	da € 25 a 200
ff) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento	da € 25 a 90
gg) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di aree o terreni edificabili e/o in corso di costruzione di cui all'art. 50 comma 1°.	da € 100 a 200

hi) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di luoghi ad uso comune, fabbricati ed aree scoperte di cui all'art.50 comma 2°	da € 50 a 100
ij) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di: terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di cui all'art.50 comma 4°	da € 25 a 75
ll) nel caso di rifiuti abbandonati all'interno di aree private, qualora non sia stato possibile accertare, il dolo o la colpa a seguito del contraddittorio tra gli agenti precedenti e il proprietario o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, ma lo stesso si impegna a rimuovere i rifiuti entro il termine congruo stabilito dagli uffici preposti.	da € 150 a 300
lm) nel caso di rifiuti abbandonati all'interno di aree private, qualora sia stato accertato, il dolo o la colpa, a seguito del contraddittorio tra gli agenti precedenti e il proprietario o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa stabilendo anche il termine perentorio di rimozione dei rifiuti.	da € 250 a 500
ln) nel caso il proprietario di un'area o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, a seguito del contraddittorio con gli agenti accertatori, non provveda a rimuovere i rifiuti entro il termine intimato e comunque non superiore a 30 giorni.	da € 250 a 500
lo) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di: terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di cui all'art.50 comma 4°	da € 25 a 75
lp) presso il Centro Comunale di Raccolta, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	da € 25 a 200
lq) presso il Centro Comunale di Raccolta, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	da € 25 a 200
lr) presso il Centro Comunale di Raccolta, il danneggiamento volontario delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;	da € 25 a 200
ls) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;	da € 25 a 200
lt) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;	da € 25 a 200

oo) in caso di mancata rimozione di carcasse di animali giacenti nell'area di proprietà e/o per la quale si dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, qualora venga accertato in contraddittorio con gli agenti precedenti e i soggetti interessati, il dolo o la colpa secondo quanto stabilito dall'art.51 comma 3°	da € 250 a 500
---	----------------

u) non attenersi alle modalità di esposizione ed ai criteri di posizionamento dei contenitori da parte delle utenze;	da € 25 a 200
v) il conferimento dei rifiuti nei contenitori di altre utenze	da € 25 a 200
w) lo spostamento, occultamento o sottrazione dei contenitori assegnati ad altre utenze ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.	da € 25 a 200
x) il danneggiamento volontario o causato dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli assegnati.	da € 25 a 200
y) l'esposizione dei contenitori/mastelli in giorni e orari diversi da quelli stabiliti nel calendario di raccolta	da € 25 a 200
z) il mancato riposizionamento dei contenitori nelle aree private pertinenziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.	da € 25 a 200
aa) la mancata comunicazione ai consumatori da parte dei distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, sulla gratuità del ritiro dei RAEE con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.	da € 25 a 200
ab) la mancata pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico di carico/scarico da parte di imprese o cittadini che effettuano operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali	da € 25 a 200
ac) in caso di cancellazione dall'albo composatori in quanto l'utente avendo ricevuto uno sconto sulla Tassa/tributo non adempie alla pratica del compostaggio domestico	da € 150 a 300
ad) l'installazione di trituratori di rifiuti organici da cucina domestica che scaricano nell'impianto fognante	da € 25 a 200
ae) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento	da € 25 a 90
af) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di: terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di cui all'art.50 comma 4°	da € 150 a 300
ag) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di: terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di cui all'art.50 comma 4°	da € 150 a 300
ah) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di luoghi ad uso comune, fabbricati ed aree scoperte di cui all'art.50 comma 2°	da € 50 a 100
ai) in caso di mancata pulizia da parte dei proprietari o di chi dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento di: terreni agricoli, di appezzamenti di terreno in genere, di giardini o di aree di pertinenza delle abitazioni che per la loro ubicazione risultino confinanti o prospicienti con strade piazze ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di cui all'art.50 comma 4°	da € 150 a 300
aj) nel caso di rifiuti abbandonati all'interno di aree private, qualora non sia stato possibile accertare, il dolo o la colpa a seguito del contraddittorio tra gli agenti precedenti e il proprietario o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, ma lo stesso si impegna a rimuovere i rifiuti entro il termine congruo stabilito dagli uffici preposti.	da € 25 a 75
ak) nel caso di rifiuti abbandonati all'interno di aree private, qualora sia stato accertato, il dolo o la colpa, a seguito del contraddittorio tra gli agenti precedenti e il proprietario o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa stabilendo anche il termine perentorio di rimozione dei rifiuti.	da € 150 a 300

nn) nel caso il proprietario di un'area o il soggetto che dispone del titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, a seguito del contraddittorio con gli agenti accertatori, non provveda a rimuovere i rifiuti entro il termine intimato e comunque non superiore a 30 giorni.	da € 250 a 500
<u>Sanzione accessoria.</u> In questo caso oltre alla sanzione pecuniaria dovrà essere emessa apposita ordinanza di rimozione rifiuti con l'indicazione che se non rimossi, previo assenso del Giudice competente, si procederà d'Ufficio con spese a carico degli inadempienti.	
oo) in caso di mancata rimozione di carcasse di animali giacenti nell'area di proprietà e/o per la quale si dispone titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'area stessa, qualora venga accertato in contraddittorio con gli agenti procedenti e i soggetti interessati, il dolo o la colpa secondo quanto stabilito dall'art.51 comma 3°.	da € 250 a 500

2. Restano fermi i contenuti del sistema sanzionatorio in materia di gestione rifiuti di cui al Titolo IV del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

3. In caso di abbandono di rifiuti all'interno di aree private di rifiuti l'Agente accertatore deve:
- identificare il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
 - verificare in contraddittorio con i soggetti di cui al punto precedente l'esistenza del dolo (espressa volontà o assenso agevolato degli stessi - concorso nel reato) o la colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) o colpa omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito;
 - Redigere apposito verbale;
 - mettere a conoscenza il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area che devono adottare tutti i sistemi atti ad evitare il fenomeno dell'abbandono
 - in caso di ulteriori abbandoni di rifiuti verranno applicate le apposite sanzioni e l'addebito delle somme per i lavori di rimozione e trattamento rifiuti conseguenti all'Ordinanza del Sindaco ai sensi del d.lgs 152/2006
 - Qualora non venga verificato il dolo o colpa attiva o colpa omissiva l'agente accertatore invia i soggetti di cui al punto a), a rimuovere i rifiuti facendo osservare che non verranno elevate sanzioni a condizione che i rifiuti vengano rimossi entro un congruo termine stabilito dagli uffici preposti e comunque entro e non oltre giorni 30;

4) In merito alla gestione dei RAEE ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n°151/2005 il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 41 comma 2 lettera b) del presente regolamento, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Tale mancato servizio deve essere accertato attraverso una dichiarazione scritta da parte dell'utente interessato.

5. Chiunque viola il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi di cui al punto 4 dell'art.5 del presente regolamento è tenuto a procedere a proprie spese al rispetto di quanto previsto al punto 7 dell'art.1 del regolamento, restando ferme le sanzioni di cui al punto 2.

6. Per le violazioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci si rimanda al comma 4 dell'art.2 del Decreto legge 25 gennaio 2012, n.2 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.28 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".

7. L'introito dovuto per le sanzioni del presente Art.77 ad eccezione di quelle riguardanti l'abbandono dei rifiuti di cui alle lettere ll) - mm) - nn) devono essere introitate in apposito Capitolo di Bilancio in entrata da istituire a cura del Responsabile del Servizio finanziario al fine di permettere gli interventi ambientali all'ufficio "Servizi di igiene urbana" del Comune. Mentre per gli introiti riguardanti l'abbandono dei rifiuti, di cui alle lettere ll) - mm) - nn) del presente Art.77, vige quanto stabilito dal Titolo IV del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO VIII: INFORMAZIONE ALL'UTENZA.

Art. 78 - Carta dei servizi

1. L'Amministrazione o il soggetto gestore del servizio elaborano, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" la quale definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizi tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

Art. 79 - Le campagne di comunicazione

1. Le attività di comunicazione devono essere conformi agli obiettivi ed alla metodologia descritta nel capitolo 9.8 del piano di gestione rifiuti della Regione Lazio.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 81 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato precedentemente, la delibera previgente in merito alla assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche, e tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 82 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione, fatti salvi i servizi ancora non istituiti che dovranno essere previsti nel nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani.